

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 72/ASURDG DEL 23/01/2013

Oggetto: C.P.M. Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa c/ASUR - Ricorso al TAR Marche RG. n. 15/2013- Costituzione in giudizio - Conferimento incarico all'Avv. Riccardo Pagani.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR Marche R.G. n. 15/2013, dalla CPM Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa e dalla T 41 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, quale ricorrente secondario, per l'annullamento, previa incidentale sospensiva, della determina del Direttore Generale n. 1/ASURDG del 04/01/2013, del parere ASUR Marche AV 1 prot. 43198 del 21/12/2012, della determina di AV 1 n. 1420 del 11/12/2012 nonchè della nota prot. 328811 del 12/12/2012 del Dirigente Servizio Professioni Sanitarie;
2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all'Avv. Riccardo Pagani, del Foro di Ancona, con Studio Legale in Via Ludovico Menicucci 1, 60121 – Ancona (AN), rilasciando ampio mandato alle liti;

3. di dare atto la spesa derivante dal presente atto, per l'imprto presunto di € 3.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR relativo all'esercizio 2013 e che in ogni caso dovranno essere applicate le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137
4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;
6. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;

Ancona sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Area Affari Generali e Contenzioso)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche.
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo.
- CPA

ISTRUTTORIA:

In data 06/11/2012, acquisito al prot. ASUR n. 28777, è stato notificato ricorso dinanzi al TAR Marche - R.G. n. 703/2012 – dalla CPM Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale a.r.l. e la T 41 Società Cooperativa Sociale, ricorrente secondario, per l'annullamento previa incidentale sospensiva della determina n. 749/ASURDG del 03/10/2012 nonché della determina n. 1156/AV1 del 10/10/2012 e della determina n. 777/AV1 del 02/07/2012 oltre della nota 9830/DG del 02/05/2011;

In relazione al detto contenzioso la Direzione aziendale ha inteso conferire mandato di difesa all'Avv. Riccardo Pagani del Foro di Ancona;

Il TAR Marche in data 23 novembre 2012 si è pronunciato sull'istanza cautelare con Ordinanza propulsiva recante: “ *omissis*..... *la domanda cautelare va accolta ai fini del riesame;*
- al riguardo, l'amministrazione dovrà valutare la possibilità di individuare, se esiste, la possibilità di una ulteriore proroga della convenzione in oggetto, perlomeno nelle more della complessiva riorganizzazione dell'organizzazione burocratica dell'A.S.U.R. e delle Aree Vaste.

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non dover fissare sin d'ora l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva” cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio”.

Sulla base di detto provvedimento il TAR rimetteva all'ASUR di riesaminare l'istruttoria consistente nel verificare se “*esistesse*” la possibilità di prorogare ulteriormente la convenzione.

In relazione a tale pronuncia quindi l'ASUR provvedeva ad adottare la Determina n. 1/ASURDG del 04/01/2013 avente ad oggetto:“Convenzione in corso con cooperativa sociale per l'appalto di servizi diversi di tipo B) per l'Area Vasta n. 1 - Area di Pesaro - ulteriore proroga anno 2013”.

A seguito del deposito dell'atto citato con Ordinanza n. 8/2013 del 11/01/2013, il TAR Marche disponeva “*che la determinazione n. 1/2013 soddisfa il dictum cautelare e che l'istanza di corretta esecuzione dell'ordinanza n. 550/2012 va pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse*”.

Successivamente presso la sede dell'ASUR Marche – Direzione Generale, acquisito al prot. n. 611 del 10/01/2013, veniva notificato ulteriore ricorso promosso dinanzi al TAR Marche R.G. 15/2013 dalla CPM Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale a.r.l. e la T 41 Società Cooperativa Sociale, ricorrente secondario, per l'annullamento, previa incidentale sospensiva:

- della determina del Direttore Generale n. 1/ASURDG del 04/01/2013 ad oggetto: “Convenzione in corso con cooperativa sociale per l'appalto di servizi diversi di tipo B) per l'Area Vasta n. 1 - Area di Pesaro - ulteriore proroga anno 2013”;
- del parere Asur Marche AV 1 prot. 43198 del 21/12/2012;
- della determina di AV 1 n. 1420 del 11/12/2012 ad oggetto: “Approvazione convenzione tra ASUR – AV 1 e Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord per acquisizione attività tecnico amministrativa inerente le funzioni di cassa, anno 2012”;
- della nota prot. 328811 del 12/12/2012 del dirigente servizio professioni sanitarie.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Tutto quanto sopra premesso si rende necessaria la costituzione in giudizio ai fini di tutelare gli interessi aziendali anche nell'ulteriore ricorso promosso dalla società ricorrente e, pertanto, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR Marche R.G. n. 15/2013, dalla CPM Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa e dalla T 41 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, quale ricorrente secondario, per l'annullamento, previa incidentale sospensiva, della determina del Direttore Generale n. 1/ASURDG del 04/01/2013, del parere ASUR Marche AV 1 prot. 43198 del 21/12/2012, della determina di AV 1 n. 1420 del 11/12/2012 nonché della nota prot. 328811 del 12/12/2012 del Dirigente Servizio Professioni Sanitarie
2. di demandare al Direttore Generale la scelta di legale fiduciario cui conferire apposito mandato di rappresentanza e difesa degli interessi Aziendali;
3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;
5. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Fabiola Baffo

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Lucia Cancellieri

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio.

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa, per un importo presunto di € 3.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR relativo all’anno 2013.

Il Responsabile del Servizio Bilancio

Dott. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI -

Nessun allegato